



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bari

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. XXXXX XXXX Alla
udienza del 18/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. XXXX/2022 R.G. promossa da:
XXXX XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. CALVIO MARIA ROSARIA
N.Zampieri, G.Rinaldi, F.Ganci e W.Miceli giusta procura in atti

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE MIUR rappresentato e difeso dall'avv XXXX
XXXXX giusta procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: carta elettronica del docente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 1.8.2022, parte ricorrente in epigrafe conveniva in
giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e, premesso di essere
docente precario, a tutt'oggi ancora in servizio, in quanto titolare di
contratti di lavoro a tempo determinato, esponeva di aver reso attività di
docenza per l'amministrazione convenuta negli anni scolastici:

A.S. 2016/2017 dal 10/10/2016 al 30/06/2017 presso l'IPSAR XXXX di
XXXX, per 2 ore settimanali, e dal 5/11/16 al 30/6/2017 presso l'IT
Santoni di Pisa, per 2 ore settimanali;

A.S. 2017/2018 – dal 23/09/2017 al 30/6/2018 presso l'Ist. Tec. XXXXX
di XXXX per 18 ore settimanali;



A.S. 2018/2019 DAL 2/10/2018 AL 30/6/2019 presso l'I.T. XXXX
XXXXX per 18 ore settimanali;

A.S. 2019/2020 dal 14/9/2019 al 31/08/2020 presso l'I.T. XXXXX
XXXXX per 18 ore settimanali;

A.S. 2020/2021 dal 8/10/2020 al 31/8/2021 presso l'Ist. Tecnico
XXXXXXXXXXXX per 18 ore settimanali;

A.S. 2021/2022 dal 9/9/2021 al 31/8/2022, presso l'Ist. Tecnico
XXXXXXXXXXXX per 15 ore settimanali.

Deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.

Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, nonché precedenti di merito, concludeva chiedendo in via principale accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici a.s. 2016-2017 – a.s. 2017-2018 – a.s. 2018-2019 – a.s. 2019-2020 – a.s. 2020-2021 – a.s. 2021-2022, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di Euro 3.000,00.

Si costituiva in giudizio il Ministero e, previa richiesta di riunione di alcuni procedimenti, promossi sempre dagli stessi difensori, in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo, contestando poi nel merito quanto dedotto da parte ricorrente, sollevando altresì eccezione di prescrizione quinquennale per l'a.s. 2016/2017, per poi concludere per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito illustrati.



Preliminarmente, va disattesa **l'eccezione di difetto di giurisdizione** di questo giudice in favore del giudice amministrativo sollevata dal Ministero. Si evidenzia che occorre applicare il criterio del *petitum sostanziale* che, 'va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione' (ex multibus: Cass. civ. sez. un., 19.4.2022, n.12441).

Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Si osserva che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. E' evidente, che il diniego di tale beneficio rientra tra gli atti assunti dal Ministero con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e non è esercizio di un potere autoritativo discrezionale. Deve, pertanto, rigettarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo, sicché alcun dubbio può esservi in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Prima di passare al merito della domanda si ritiene di non poter accogliere la richiesta di riunione, considerata la diversità dei presupposti fattuali (in termini di anni scolastici di riferimento e di natura delle supplenze svolte) posti a sostegno di ciascun ricorso.

Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.



Si osserva che l'**art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015** ^{previene} **RC n. 8417/2022**

che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

In attuazione di tale legge, il **D.P.C.M. 28.11.2016** - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all’art. 3, che *i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.*

La normativa nazionale è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della **Corte di Giustizia dell’Unione Europea**, con riferimento alla sua compatibilità con l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'**ordinanza 18.5.2022** nella causa C-450/2021, la CGUE ha evidenziato che: *la **clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro** sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una*



situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: *“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999,....., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”* La Corte ha aggiunto che *“spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”*.

In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.



Va osservato, infatti, che l'**art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione** (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che *“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica”*.

Anche il **C.C.N.L. Scuola** attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che *“la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto. 2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”*.

L'**art. 63 CCNL 27.11.2007**, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che *“1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai*



processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)". Il successivo **art. 64 del medesimo C.C.N.L.**, rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "1. *La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità*".

Orbene è evidente che i testi normativi innanzi citati non distinguono, in alcun modo, tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E l'amministrazione deve garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal "ruolo", inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.

In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.

In materia è altresì intervenuto il **Consiglio di Stato** che con **sentenza n. 1842 del 16.3.2022**, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari "collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività



volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di ruolo (di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti". Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che "il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso".

Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente pronunciata la **Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023**.

Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:

"1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, owerosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.



2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, [comma 121, l. n. 107 del 2015](#) non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”



In ultimo occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è [altresì /2022](#) intervenuto il legislatore con l'emanazione dell'**art. 15 D.L. n. 69/2023**, convertito con modificazioni dalla **L. n. 103 del 10.8.2023**, con cui è stato esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.

Passando ora alla disamina della fattispecie oggetto di causa, occorre rilevare che parte ricorrente ha svolto servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici indicati in ricorso, documentati, altresì, dallo stato matricolare versato in atti dal Ministero, senza aver fruito della Carta elettronica del docente.

Preliminarmente occorre evidenziare che l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal Ministero relativamente all'a.s. 2016-2017 è fondata.

L'importo in esame, infatti, viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (che prevede tale termine per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi).

Tale termine di prescrizione quinquennale decorre, in applicazione dell'orientamento di legittimità richiamato (cfr. punto 20.1 sentenza 29961/2023 Cassazione civile) "dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero sia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio".

E secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.P.C.M. 28.11.2016 "1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web



dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. E per gli anni successivi dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”

Ebbene, in base a quanto previsto nel suddetto art 5 del DPCM 28.11.2016, per quanto attiene alla pretesa di parte ricorrente con riferimento all'a.s. 2016-2017 la prescrizione deve ritenersi decorrente a far data dal 30 novembre 2016, momento successivo alla presa in servizio della docente nel suddetto anno che è avvenuta il 10.10.2016.

Considerato che il termine ultimo di prescrizione quinquennale scadeva il 30.11.2021, al momento dell'invio della diffida stragiudiziale effettuata in data 25.3.2022 risultava già decorso.

La domanda va invece accolta in relazione alle ulteriori annualità indicate in ricorso (2017-2021).

Difatti, negli anni scolastici dal 2011 al 2021 la ricorrente ha svolto sia incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche che incarichi con supplenza annuale, come documentati dai contratti di lavoro allegati e altresì dallo stato matricolare versato in atti dal Ministero, senza aver fruito della Carta elettronica del docente.

Inoltre e per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta Docenti (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), la docente al momento della pronuncia risulta ancora interna al sistema scolastico, come documentato dall'istante (cfr. graduatoria relativa all'anno 2023/2024).

Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato, la domanda va parzialmente accolta e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici a.s. 2017/2018 - a.s. 2018/2019 - a.s. 2019/2020 - a.s. 2020/2021 - a.s.



2021/2022, tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con esclusione dell'a.s. 2016/2017 per intervenuta prescrizione, con condanna del Ministero convenuto ad adottare ogni conseguenziale adempimento per garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su "carta docente", con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di € 516,00, così compensate per la metà, in ragione della complessità e novità delle questioni affrontate, nonché della giurisprudenza della Cassazione di cui si è fatta applicazione, intervenuta solo in corso di causa (Cass. n. 29961/2023) e tenuto conto altresì della serialità del contenzioso.

P.Q.M.

In composizione monocratica, in persona del dott. XXXX XXX XXXX, in funzione di giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da XXXX XXX, nei confronti dell'MINISTERO DELL'ISTRUZIONE MIUR, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente XXXX XXXX al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. "Carta docente" nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici a.s. 2017/2018 - a.s. 2018/2019 - a.s. 2019/2020 - a.s. 2020/2021 - a.s. 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su "carta docente", con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2. Rigetta la domanda in relazione all'a.s. 2016/2017 per intervenuta prescrizione;
3. Condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento delle spese processuali che liquida in € 516,00 così compensate per la metà oltre accessori con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Bari, 18/12/202



